

funzionali ad una migliore organizzazione dell'attività aziendale in essere;

Considerato che il progetto presentato è in variante al R.U. e che la variante si rende necessaria al fine di uniformare la disciplina urbanistica della complessiva area su cui insiste l'azienda agricola, attribuendo alla stessa la destinazione urbanistica dell'art. 29 NN.TT.A. "Aree per colture specializzate", maggiormente conforme all'effettivo stato dei luoghi caratterizzato dalla presenza dell'attività di orticoltura intensiva in serra e classificando ai sensi del DM n. 1444/68 come zona omogenea E (area agricola);

Vista la determinazione n. 6773 del 13.9.2016 con cui l'Autorità Competente ha disposto l'esclusione della variante dalla procedura di Valutazione ambientale Strategica (VAS);

Preso atto del deposito n. 89 in data 5.12.2016 presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologico- tecniche a supporto della variante nonché delle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 104 della L.R. n. 65/2014 e dell'esito positivo del controllo come da nota n. 12543 del 30.1.2017;

Vista la Decisione di Giunta n. 84 del 17.3.2017;

Visto l'art. 8 DPR n.160/2010;

Visto l'art. 35 della L.R. n. 65/2014,

RENDE NOTO

che il progetto presentato allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) con istanza n. prot. 9647 del 27.1.2016 dal signor Fortunato Lemmi, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Livorno, Via della Fontanella, 9, in variante al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Livorno è depositato presso il Dipartimento 4 - Politiche del territorio - del Comune di Livorno, a libera visione del pubblico e reso accessibile in via telematica sulla Rete Civica Comunale al seguente link:

http://www.comune.livorno.it/_livo/it/servizi/3075/Provvedimenti-urbanistici-in-corso-.html

Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni.

Il Consiglio Comunale, decorso tale termine, provvederà con deliberazione a controdedurre alle eventuali osservazioni pervenute e a pronunciarsi definitivamente sulla proposta di variante.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Del Seppia

COMUNE DI LIVORNO

Avviso di deposito ex art. 35 l.r. n. 65/2014 relativo alla variante al R.U. " GM. SERVICE, variante Aurelia sud". Art. 8 DPR n. 160/210.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza n. prot. 43372 del 14.4.2016, con la quale GM SERVICE SRL ha presentato allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) un progetto corredato dagli elaborati di Variante al R.U. - ai sensi dell'art. 8 DPR 07/10/2010 n. 160 ed art. 35 della L.R. n. 65/2014 - concernente la realizzazione di una stazione di servizio per l'erogazione di carburanti liquidi e gassosi e connesse attività di supporto all'attività principale (bar, market, autolavaggio) su di un'area di circa 12.500,00 mq prospiciente la variante Aurelia Sud al Km 317+512;

Visto il parere favorevole del 4.11.2016 espresso sul progetto dalla Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 8 DPR 07/10/2010 n. 160;

Preso atto che l'area oggetto dell'intervento è inserita tra le aree destinate a verde pubblico ai sensi dell'art. 37 NN.TT.A. del R.U.;

Considerato che il progetto presentato è in variante al R.U. poiché la vigente disciplina non consente la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Considerata, pertanto, la opportunità di variare la destinazione urbanistica vigente attribuendo all'area la destinazione di fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 50 NN.TT.A. R.U.

Vista la determinazione n. 186 del 16.1.2017 con cui l'Autorità Competente ha disposto l'esclusione della variante dalla procedura di Valutazione ambientale Strategica (VAS);

Preso atto del deposito n. 108 in data 14.2.2017 presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologico-tecniche a supporto della variante nonché delle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 104 della L.R. n. 65/2014;

Vista la Decisione di Giunta n. 83 del 17.3.2017;

Visto l'art. 8 DPR n. 160/2010;

Visto l'art. 35 della L.R. n. 65/2014,

RENDE NOTO

che il progetto presentato allo Sportello Unico per le

attività produttive (SUAP) con istanza n. prot.. 43372 del 14.4.2016 da GM SERVICE SRL in variante al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Livorno è depositato presso il Dipartimento 4 – Politiche del territorio - del Comune di Livorno, a libera visione del pubblico e reso accessibile in via telematica sulla Rete Civica Comunale al seguente link:

http://www.comune.livorno.it/_livo/it/servizi/3075/Provvedimenti-urbanistici-in-corso-.html

Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni.

Il Consiglio Comunale, decorso tale termine, provvederà con deliberazione a controdurre alle eventuali osservazioni pervenute e a pronunciarsi definitivamente sulla proposta di variante.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Del Seppia

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Ottava pubblicazione di motivate richieste per diversa durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo non superiori ad anni venti in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare.

IL DIRIGENTE

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

Visto l'art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

Vista la Legge regionale n. 88 del 01/12/1998, di delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni;

Visto l'art. 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",

in virtù del quale, a seguito delle modifiche intervenute, le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, aventi finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e in scadenza, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015;

Vista la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6105 in data 06.05.2010, con la quale la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito in merito all'applicazione del predetto art. 1, comma 18 del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25 il proprio indirizzo interpretativo ed applicativo per l'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

Visto l'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine del 31.12.2015 previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;

Vista la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/586 in data 15.01.2013, con la quale, in relazione alla predetta proroga al 31.12.2020 del termine di scadenza delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto, la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito ulteriore indirizzo interpretativo ed applicativo per l'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato, prevedendo "la possibilità di rilasciare da parte dell'autorità concedente un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31 dicembre 2020, con l'indicazione sia della misura del canone che l'importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro";

Visto l'art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge Finanziaria 2007", art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare";

Visto il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge in data 26 febbraio 2010 e s.m.i., al suo articolo 1, comma 18 fa "salve le disposizioni di cui al disposto dell'articolo 3,